

Allegato 1

**Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di  
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del  
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)**

Approvato con DDG 18 del 18.02.2016

**Indice**

<b><u>Art. 1.</u></b>	<b><u>Oggetto del Regolamento</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>Art. 2.</u></b>	<b><u>Composizione e durata</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>Art. 3.</u></b>	<b><u>Compiti del CUG</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>Art. 4.</u></b>	<b><u>Il Presidente</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>Art. 5.</u></b>	<b><u>I componenti</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>Art. 6.</u></b>	<b><u>Il Segretario</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>Art. 7.</u></b>	<b><u>Funzionamento</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>Art. 8.</u></b>	<b><u>Dimissioni dei componenti</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>Art. 9.</u></b>	<b><u>Gruppi di lavoro</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>Art. 10.</u></b>	<b><u>Relazione annuale</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>Art. 11.</u></b>	<b><u>Rapporti tra il CUG e l'Ente</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>Art. 12.</u></b>	<b><u>Trattamento dei dati personali</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>Art. 13.</u></b>	<b><u>Validità e modifiche del Regolamento</u></b>	<b><u>5</u></b>

**Art. 1. Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG o Comitato) dell'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, costituito con Determina del Direttore Generale n. 96 del 23 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 57 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183, e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

Il CUG ha sede presso la sede legale dell'Ente attualmente sita in via della Pace 37, int.9, località Renaccio, a Siena.

**Art. 2. Composizione e durata**

Il CUG è composto da componenti designati delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in ambito dell'Autorità e da un pari numero di rappresentanti dell'Ente.

Il CUG dura in carica 4 anni. I componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Gli incarichi possono essere rinnovati per un solo mandato. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

**Art. 3. Compiti del CUG**

Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del D.Lgs.165/2001, introdotto dall'articolo 21 della L. 183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti Della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità. In particolare il Comitato, anche mediante il piano di azioni positive, promuove iniziative volte a:

- favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- favorire condizioni di benessere lavorativo e la conciliazione fra vita privata e lavoro;
- prevenire e contrastare situazioni di discriminazione e violenze morali e psicologiche sul luogo di lavoro e ogni altra forma di disagio lavorativo;
- curare l'informazione e la formazione per una cultura organizzativa orientata al rispetto di ogni lavoratore ed alla valorizzazione di ogni diversità.

**Art. 4. Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Direttore Generale, è il rappresentante del CUG e ne coordina l'attività.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del CUG, predispone l'ordine del giorno delle riunioni, cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte e la relazione annuale di cui al successivo Art. 10.

Sentiti i componenti del CUG, il Presidente dispone la costituzione dei gruppi di lavoro, nomina il Vice Presidente che collabora all'esercizio delle funzioni del Presidente e lo rappresenta in caso di assenza o impedimento, assegna annualmente ad un componente del Comitato le funzioni di Segretario, propone la sostituzione dei componenti nei casi di assenze non giustificate reiterate per almeno tre riunioni consecutive.

Il Presidente assicura che l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con le competenti strutture dell'Ente.

**Art. 5. I componenti**

I componenti del CUG partecipano alle riunioni del Comitato ed ai gruppi di lavoro, qualora costituiti, e segnalano argomenti di carattere specifico da inserire negli ordini del giorno delle riunioni.

Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

**Art. 6. Il Segretario**

Il Segretario del CUG cura il supporto necessario al suo funzionamento.

In particolare il Segretario cura l'invio via e-mail a tutti i componenti delle convocazioni degli incontri del Comitato, del materiale relativo agli argomenti all'ordine del giorno e dei verbali delle riunioni, provvede alla conservazione degli atti del CUG (verbali, corrispondenza interna, documentazione), redige il verbale di ogni seduta.

In caso di assenza del Segretario, le relative funzioni sono temporaneamente affidate dal Presidente ad un altro componente del CUG.

**Art. 7. Funzionamento**

Le riunioni ordinarie del CUG sono convocate dal Presidente di norma almeno 2 volte l'anno. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti effettivi.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 3 giorni prima della data prescelta. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ad al componente supplente.

La convocazione, che deve essere comunicata, per conoscenza, anche ai componenti supplenti, al Direttore Generale e al RSU, deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Le decisioni del Comitato sono espresse nella forma della deliberazione ed hanno diritto di voto i componenti legittimamente presenti alla riunione. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Per l'adozione delle delibere occorre la maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato può deliberare la partecipazione alle riunioni, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.

Le riunioni sono verbalizzate in forma sintetica e il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Responsabile del Servizio Affari Generali e Contabili e al Direttore Generale per le successive valutazioni dell'Ente.

**Art. 8. Dimissioni dei componenti**

Le dimissioni di un componente del CUG devono essere presentate per iscritto al Presidente, che ne dà anche comunicazione all'Ente per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto alla prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Qualora sia il Presidente a voler rimettere le proprie dimissioni, dovrà darne comunicazione in forma scritta al Comitato e all'Ente.

**Art. 9. Gruppi di lavoro**

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare tramite gruppi di lavoro interni nominati dal Presidente, incaricati di approfondire specifiche tematiche.

Al fine di favorire il costante aggiornamento dei componenti supplenti, gli stessi possono essere chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro.

#### **Art. 10. Relazione annuale**

Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale dell'Ente riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche sul lavoro.

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti:

- dall'Ente ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante “misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;
- dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente;
- dal Responsabile per la Trasparenza.

La relazione deve essere trasmessa al Direttore Generale dell'Ente.

#### **Art. 11. Rapporti tra il CUG e l'Ente**

I rapporti tra il Comitato e l'Ente sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito web dell'Ente [www.atotoscanasud.it](http://www.atotoscanasud.it).

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti le materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato collabora con il Responsabile della prevenzione e sicurezza, con il medico competente dell'Ente e con il Responsabile per la Trasparenza, per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzato, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o da violenza morale o psichica.

#### **Art. 12. Trattamento dei dati personali**

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

#### **Art. 13. Validità e modifiche del Regolamento**

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei componenti del Comitato.

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Ente ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.